

## FAQ - REGOLAMENTO IVASS N. 41/2018

### **1) A partire dal 1° gennaio 2019, le imprese sono tenute a predisporre ed inviare al contraente il DIP e il DIP aggiuntivo in caso di rinnovo del contratto, anche tacito?**

L'obbligo informativo avente ad oggetto la predisposizione e l'invio ai contraenti<sup>1</sup> del DIP e del DIP aggiuntivo in caso di rinnovo (anche tacito) del contratto ha profili e contenuti diversificati a seconda del momento di iniziale sottoscrizione del contratto.

In particolare, le imprese seguono le istruzioni sotto riportate.

1. contratti sottoscritti fino al 31.12.18 e non più in commercio: con riferimento ai contratti sottoscritti precedentemente al 1° gennaio 2019 e rinnovabili, tacitamente o espressamente, l'impresa non sia tenuta ad inviare il Dip e il Dip aggiuntivo prima dell'eventuale esercizio del rinnovo (tacito o espresso);
2. contratti sottoscritti fino al 31.12.18 e ancora in commercio: l'impresa non è tenuta ad inviare il Dip e il Dip aggiuntivo preliminarmente all'esercizio del primo rinnovo (tacito o espresso), in quanto gli obblighi di informativa precontrattuale sono stati già assolti sulla base della previgente normativa;
3. contratti sottoscritti dal 1° gennaio 2019: in quanto già sottoposti integralmente alla disciplina del Regolamento n. 41, l'impresa non è tenuta ad inviare nuovamente a contraente il Dip e il Dip aggiuntivo preliminarmente all'esercizio del rinnovo (tacito o espresso), posto che quest'ultimo già dispone di tali documenti a far data dalla sottoscrizione del contratto.

Considerata la centralità dei nuovi strumenti di informativa precontrattuale previsti dal CAP (art. 185) e dal Regolamento n. 41 quali indefettibili strumenti di orientamento del consumatore nella fase di formazione e di esecuzione del contratto, si raccomanda alle imprese, per tutti i contratti in commercio, di far precedere l'esercizio del rinnovo contrattuale da una comunicazione (con le modalità elettroniche o cartacee utilizzate per il dialogo con il cliente) con cui si indica al contraente la possibilità di visionare sul sito internet dell'impresa la documentazione precontrattuale o di ottenerne l'invio su richiesta prima del rinnovo.

In ogni caso, è fatto salvo l'obbligo di inviare nuovamente le condizioni di assicurazione nel caso di modifiche allo stesso intervenute successivamente alla sottoscrizione (art. 5 del Reg. 41).

---

<sup>1</sup> Nel caso di contratti in forma collettiva, gli adempimenti informativi di cui al punto 2) vanno assolti anche nei confronti degli aderenti che aderiscono nuovamente al contratto, nei casi di cui all'art. 66, commi 1 e 2, del Regolamento IVASS n. 40/2018.

**2) L'impresa può ribaltare sugli assicurati i costi di pubblicazione sui quotidiani dei valori della quota del fondo interno o della quota o azione dell'OICR?**

Il Regolamento non prevede l'obbligo di pubblicazione sui quotidiani internet del valore della quota del fondo interno o della quota o azione dell'OICR, con la finalità precisa di ridurre i costi dell'informativa in oggetto per il consumatore.

Se un'impresa sceglie di continuare a pubblicare tali valori anche tramite quotidiani, non potrà quindi ribaltare sugli assicurati il costo correlato alla pubblicazione, e, pertanto, non potrà valorizzare tale voce di costo nell'ambito degli oneri di gestione del rendiconto dei fondi interni assicurativi.

**3) Entro quando devono essere pubblicati il prospetto e il rendiconto periodico del fondo interno o dell'OICR cui sono direttamente collegate le prestazioni principali dei prodotti?**

Le imprese si conformano a quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, del Regolamento, pubblicando, o rendendo disponibile tramite link ad altro sito, il prospetto e il rendiconto periodico del fondo interno o dell'OICR cui sono direttamente collegate le prestazioni principali dei prodotti entro sessanta giorni della chiusura del periodo di osservazione.

Nel caso in cui il rendiconto del fondo interno non sia ancora disponibile - perché non è ancora conclusa l'attività di certificazione della società di revisione prevista dalla Circolare 474/D del 21 febbraio 2002 - le imprese mantengono la pubblicazione dell'ultimo rendiconto disponibile e provvedono tempestivamente alla pubblicazione del nuovo rendiconto, una volta certificato dalla società di revisione, nel rispetto dei termini previsti dalla Circolare 474/D del 21 febbraio 2002.

Nel caso in cui il rendiconto dell'OICR non sia ancora disponibile, le imprese mantengono la pubblicazione dell'ultimo rendiconto disponibile e provvedono tempestivamente alla pubblicazione del nuovo rendiconto entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi (nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 del Regolamento Consob attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

**4) Quali costi e spese devono essere riportati nell'estratto conto annuale con riferimento alle prestazioni dei contratti *unit linked*?**

Con riferimento alle prestazioni dei contratti *unit linked*, l'impresa indica nell'estratto conto annuale anche l'importo dei costi e delle spese - incluso il costo della distribuzione - non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante a carico dell'assicurato nell'anno di riferimento oppure, per i contratti direttamente collegati a OICR, il numero delle quote trattenute per commissioni di gestione nell'anno di riferimento, con indicazione della parte connessa al costo della distribuzione.

L'articolo 25 del Regolamento deve essere letto in coerenza con quanto previsto dalla Circolare 474/D del 21 febbraio 2002.

**5) L' informativa trasmessa dall'impresa agli assicurati mediante l'estratto conto è sufficiente a soddisfare quanto previsto dall'articolo 121-sexies, comma 2, del CAP nell'ambito degli obblighi sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi?**

In attesa del perfezionamento del coordinamento regolamentare in corso tra IVASS e Consob in materia di IBIPs, per il momento l'invio dell'estratto conto ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento è ritenuto adempimento delle disposizioni vigenti.

**6) Quali avvertenze sulla c.d. *home insurance* devono essere inserite nei DIP aggiuntivi relativi a tutti i rischi particolari di cui all'articolo 45 del Regolamento?**

Con specifico riferimento a tutti i rischi particolari di cui all'articolo 45 del Regolamento, il DIP aggiuntivo riporta le avvertenze secondo quanto previsto dagli allegati 2, 3, 4 e 5, in relazione all'attivazione o meno del servizio di *home insurance*.

**7) Quale ordine delle sezioni va rispettato per predisporre il DIP aggiuntivo?**

Le imprese si conformano all'ordine delle sezioni dei DIP aggiuntivi indicato nel testo del Regolamento. Tuttavia, è possibile riprodurre anche l'ordine delle sezioni riportato negli schemi dei DIP aggiuntivi in allegato al Regolamento. Nelle more di una modifica del Regolamento, IVASS riterrà legittime entrambe le sequenze e non avvierà procedimenti sanzionatori a carico delle imprese che si conformeranno all'ordine delle sezioni riportato negli allegati al Regolamento.